

licenza; e se alcuna cosa intervenga, per cui accadono circa l'esecuzione dubbj di coscienza, ha il sagra concilio di Trento al cap. 6 sessione 22 *de reform.* cautamente provveduto, che li Vescovi abbiano la competente facoltà senza ricorrer altrove; ed oltre tutto ciò deve tenersi per molto sospetta ogni impetrazione fatta a Roma di cosa, qual possa esser concessa dal proprio ordinario, e si cerchi d'impetrarla da lui.

Anco per le licenze di permutar, o affittar beni di chiese ricercasi prima di tutto il pubblico permesso, qual ottenuto, non è da mettersi in dubbio aspettare ai Vescovi l'aggiungervi l'ecclesiastica facoltà; sicchè non si vede, perchè non si voglia con dispendio delle chiese, e de' sudditi impetrarle a Roma.

Meritano riflessione seria le licenze, che talvolta vengono presentate di legger libri proibiti. In queste presentemente si vedono eccettuati sempre quelli singolarmente, i quali in questo dominio non possono in alcuna forma senza pregiudizio del Concordato tenersi per proibiti, e sono appunto quelli, che difendono la giurisdizione secolar contro gli attentati della Corte.

Potrebbe considerarsi se l'ammettere con atto pubblico simili licenze potesse equivalere a riconoscere que' tali libri per veramente proibiti, rendendo così inoperoso il Concordato medesimo, lo che è stato sempre una delle maggiori... dell'inquisizione romana, e de' ministri della Corte prefata.

Circa finalmente le altre sopra numerate concessioni di Contee, Protonotariati, Cavallerie, Requisitoriali, ecc. sono provvidamente emanate in più tempi leggi salutari, e però senza la clausola, che queste siano salve non possono licenziarsi.

Ne' Brevi degli Oratorj privati da molti anni si è fatta alterazione, perchè laddove prima era solito, che si concedessero per due età, cioè durante la vita degli impetranti, e de' loro figli, presentemente si è cangiato stile, e si restringono alla vita degl'impetranti soli. Il motivo della novità è chiaro esser quel solo di duplicare il luero della Segreteria de' Brevi. Difficile è d'apport convenientemente rimedio alla gravosa introduzione più per li rispetti interni, che per gli esterni, può solamente quindi prendersi argomento d'usar in altre occorrenze maggior attenzione a frenar l'uscita del dinaro con opportune regolazioni, esempio prendendo da ciò, che fanno gli Uffiziali Romani per avvantaggiar sempre con nuove regolazioni ciò che conferisce alla loro utilità.

Segue il quarto capo della materia delle monache, monaci ed altri Regolari. Rispetto alle monache: la legge molto salutare, che queste nè in comune nè in particolare possano ricorrere a Roma senza il permesso di V.a Serenità, ha posta una regola così provvida alle impetrazioni loro, che ordinariamente i loro ricorsi s'estendono solamente per impetrar facoltà spirituali, e dispense dalle ubbidienze, ed abilità per votarle ne' loro capitoli, o simili cose poco importanti; sicchè d'ogni Breve e rescritto, che dalle medesime s'impetra, è stata prima la materia esaminata dall'ecc.mo Senato, nè può succeder disordine quando la legge sia puntualmente osservata. Questo provvedimento ha mirabilmente ancora servito a trattener quantità di ricorsi, ad impedir moltissime impetrazioni, che avrebbero po-